

Statuto dell'Associazione “Rete per la Psicoterapia Sociale ETS”

Art. 1: Costituzione

E' costituita la Associazione denominata 'Rete per la Psicoterapia Sociale ETS', in forma abbreviata 'RPS ETS'.

RPS ETS è un'associazione a carattere nazionale costituita da enti del terzo settore che si riconoscono nelle finalità della stessa per come sono espressi al successivo articolo 2. RPS ETS è a sua volta ente del terzo settore, non ha scopo di lucro ed è estranea a qualsiasi implicazione di ordine partitico, sindacale o confessionale. Essa non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie in quanto diretta attuazione degli scopi istituzionali.

RPS ETS è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente nonché del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore); è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e a quelle che disciplinano il Terzo Settore che prevalgono su norme del presente statuto con esse incompatibili.

Art. 2: Scopi

L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
2. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
3. Promozione della cultura della legalità, della pace, della non violenza
4. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
5. Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore

Nello svolgimento di tali attività l'Associazione avrà una particolare attenzione nel:

- Promuovere il diritto alla cura psicologica e alla psicoterapia per la popolazione tutta che vive o transita nel nostro Paese.
- Favorire la costruzione ed il sostegno ad una cultura della cura psicologica e psicoterapeutica improntata a criteri etici.
- Favorire e sostenere le relazioni fra le organizzazioni ed i professionisti della cura al fine di implementare una cultura della cura psicologica e psicoterapeutica ispirata a criteri etici.

- Dare rappresentanza verso le organizzazioni professionali ed istituzionali alle organizzazioni e ai professionisti che praticano attività di cura psicologica e psicoterapeutica in forme accessibili, sostenibili, sorrette da un'etica pubblica nel loro operare.

L'Associazione, dunque, per meglio raggiungere i fini statutari sopra indicati, potrà in particolare:

- a) Promuovere attività scientifiche, ricerche, attività formative e azioni volte ad elaborare e diffondere la cultura della psicoterapia sociale in una prospettiva locale, nazionale ed internazionale.
- b) Sviluppare i rapporti fra le associazioni e gli enti soci nella condivisione di una prospettiva di confronto dei processi e dei risultati dell'attività clinica svolta dai professionisti al fine di implementare la qualità della cura psicoterapeutica fornita.
- c) Sviluppare occasioni di dialogo e confronto con le organizzazioni professionali e istituzionali sui temi statutari.
- d) Prestare, quando richiesta, assistenza, consulenza e servizi a favore delle associazioni ed enti associate sulle tematiche statutarie di comune interesse.
- e) Avvalersi degli interventi e dei servizi previsti dall'Unione Europea e da altre organizzazioni all'interno dei fini statutari.
- f) Stipulare accordi, contratti, convenzioni con Enti, Società, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, Centri di Ricerca Italiani e stranieri.
- g) Aderire ad iniziative e partecipare ad organizzazioni italiane o straniere aventi finalità analoghe a quelle previste statutariamente.
- h) Pubblicare materiali, riviste, libri sia in formato cartaceo che online.
- i) Assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istituzionali esercitando attività diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni; spetta al Consiglio Direttivo individuare tali attività secondarie e strumentali.

Art. 3: Sede e durata

RPS ETS ha sede nel Comune di Parma, attualmente in via Luigi e Salvatore Marchesi n. 26/d, presso la sede dell'Associazione Progetto Sum ETS il cui vicepresidente, Dott. Fabio Vanni, è il presidente del Consiglio Direttivo di RPS ETS. Ogni successivo trasferimento della sede presso la sede dell'associazione o ente di cui sarà rappresentante legale, o delegato, il presidente pro tempore del Consiglio Direttivo di RPS ETS, potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo stesso e non comporterà modificazione dello Statuto, ma dovrà essere comunicato, con il nuovo indirizzo, al Registro Nazionale Unico del Terzo Settore.

Gli enti associati sono, ognuno, sede secondaria di RPS ETS.

E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire forme di aggregazione territorialmente o tematicamente più circoscritte dell'ambito nazionale ai fini indicati dallo statuto.

RPS ETS ha durata illimitata. L'anno associativo coincide con l'anno solare.

Art. 4: Associati (anche detti, per brevità, Soci)

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Possono essere soci di RPS ETS gli enti del Terzo Settore che abbiano finalità statutarie e pratiche operative coerenti con le finalità dell'Associazione espresse nell'art. 2 del presente statuto, la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, al quale va indirizzata la domanda stessa, e che

dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione e di volersi impegnare, se ammessi, ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché ogni altra norma applicabile. L'Ente che ha presentato la domanda di ammissione assume la qualità di socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione di accoglimento della domanda. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina circa la presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta. Per quanto qui non disposto si applica l'art. 23 del Codice del Terzo Settore.

RPS ETS riconosce e garantisce l'autonomia culturale, organizzativa e amministrativa dei singoli Enti soci nella condivisione delle finalità statutarie.

Gli Enti soci sono rappresentati in RPS ETS dal rispettivo rappresentante legale o da un suo delegato.

L'adesione a RPS ETS non può essere disposta per un periodo temporaneo, è quindi a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso che potrà essere esercitato in conformità con il successivo art. 7.

RPS ETS garantisce pari opportunità a tutti gli Enti e fra di essi esiste parità di diritti e di doveri.

Art. 5: Aderenti (ma non soci) a RPS ETS

Possono aderire a RPS ETS singoli professionisti che condividano gli scopi statutari e che non facciano parte degli enti associati. Non sono soci e non ne hanno le prerogative. Il regolamento interno definirà le forme della loro partecipazione. Il Consiglio Direttivo propone all'assemblea dei soci le quote di adesione degli aderenti. L'assemblea ed il Consiglio Direttivo s'impegnano a prendere in considerazione le loro proposte e contributi di idee.

Art. 6: Diritti e obblighi (detti anche doveri) dei soci

Tutti gli enti soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita associativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari e della normativa vigente.

Ogni ente socio ha in particolare il diritto-dovere di partecipare ai momenti assembleari attraverso il suo rappresentante legale o suo delegato.

Ogni ente ha il diritto-dovere di votare in assemblea secondo il principio di uguaglianza dei soci. Nessun socio può avere diritto a più di un voto.

I soci hanno, in particolare, i diritti di:

- Partecipare all'assemblea dei soci e votare le proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno
- Partecipare alle attività promosse dall'Associazione
- Partecipare con proprie proposte alla nomina delle cariche sociali
- Dare le dimissioni in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi

I soci hanno, in particolare, i doveri di:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali
- Mantenere comportamenti conformi alle finalità dell'associazione
- Versare la quota associativa e ogni altro contributo fissato dal Consiglio Direttivo, nei tempi e modi da esso stabilito, ed approvati dall'assemblea.

Art. 7: Perdita e recesso dalla qualifica di socio e di aderente a RPS ETS

Gli enti soci:

- Possono recedere in ogni momento dall'associazione, così anche gli aderenti a RPS ETS. La dichiarazione di recesso va effettuata con PEC a RPS ETS e ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso.
- Perdono la qualifica di socio qualora non abbiano versato la quota associativa per due annualità consecutive. Analogamente per gli aderenti a RPS ETS.
- Possono essere espulsi da RPS ETS per gravi motivi su proposta del Consiglio Direttivo a seguito di decisione motivata dell'assemblea. Analogamente per gli aderenti a RPS ETS. I criteri e le forme di tale procedura verranno meglio definiti con regolamento interno.

In ogni caso di perdita o recesso dalla qualifica di socio l'ente (e analogamente l'aderente in caso di perdita di tale qualifica) deve assolvere a tutte le proprie obbligazioni sociali sino alla data di risoluzione del rapporto e non può in nessun caso pretendere la restituzione della quota associativa e degli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8: Organi di RPS ETS

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo (CD)
- Il presidente
- Il tesoriere
- L'organo di controllo, ove nominato

Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito fatto salvo il rimborso delle spese documentate in ragione dell'ufficio ricoperto.

Art. 9: Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita dai rappresentanti legali degli enti o da loro delegati. Hanno diritto di partecipazione e di voto nell'assemblea gli enti in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo entro il termine fissato dall'art. 15 e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo che deve altresì convocarla quando ne facciano motivata richiesta scritta almeno un terzo dei soci.

L'assemblea è convocata almeno venti giorni prima della data fissata con l'indicazione della sede, dell'orario e giorno – sia in prima che in seconda convocazione - e dell'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta dieci giorni prima della data fissata.

La convocazione è fatta con e-mail o PEC o con lettera raccomandata secondo gli indirizzi risultanti sul libro dei soci.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, o mista purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- Che sia consentito al presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti.
- Che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti discussi in assemblea.
- Che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificati tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il presidente.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli enti soci presenti o rappresentati.

Quando gli enti soci non abbiano la possibilità di intervenire in assemblea con i propri rappresentanti legali o loro delegati, possono delegare per iscritto altro rappresentante di altro ente socio. In questo caso quest'ultimo non può rappresentare più di tre enti compreso il proprio.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto a meno che l'assemblea non decida di votare per alzata di mano.

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente ove nominato o, in assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano del Consiglio Direttivo.

Compete all'assemblea:

- a) Eleggere con votazione a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo e l'organo di controllo, ove nominato.
- b) Determinare gli indirizzi generali dell'associazione ed approvare la relazione annuale presentata dal presidente.
- c) Deliberare sulle proposte ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo e su quelle contenute nella richiesta scritta di convocazione da parte di almeno un terzo dei soci.
- d) Deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell'associazione.
- e) Deliberare sulla perdita della qualifica di socio per recesso o espulsione.
- f) Deliberare l'ammontare delle quote associative annuali, delle quote di adesione degli aderenti e di eventuali contributi straordinari.
- g) Deliberare le modifiche al presente statuto nonché lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, unitamente alla nomina dei liquidatori e alla destinazione del suo patrimonio.
- h) Approvare i regolamenti interni dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono assunte con la maggioranza dei presenti tranne nei casi per i quali lo Statuto o norme imperative prevedano una diversa maggioranza.

Le modifiche statutarie e la messa in liquidazione dell'associazione dovranno essere assunte ai sensi del successivo art. 16.

L'elezione degli organi di RPS ETS non può essere in alcun modo vincolata o limitata e tutti i soci sono eleggibili.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.

Art. 10: Consiglio Direttivo

RPS ETS è amministrata e resa operativa da un Consiglio Direttivo (di seguito CD) composto da 4 a 7 membri eletti dall'assemblea e comunque da un numero inferiore alla metà del numero di enti soci.

Ogni ente può avere un solo rappresentante nel CD. Il rappresentante può essere il rappresentante legale dell'ente o un suo delegato. Un rappresentante non può rappresentare più enti soci.

Il CD dura in carica tre anni, scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica e può essere rieletto del tutto o in parte dei suoi componenti. Salvo motivazioni particolari il professionista che fa parte del CD s'impegna a mantenere la sua presenza per l'intero mandato triennale per dare continuità e coerenza al governo dell'associazione RPS ETS.

Il CD, a seguito della sua elezione, definisce nella sua prima riunione i ruoli interni fra i quali sono necessariamente previsti il presidente e il tesoriere, e ne dà comunicazione ai soci entro quindici giorni dall'assemblea elettiva. Essi rimangono tali per l'intero mandato fatto salva la possibilità di modifica dei ruoli interni da parte del CD stesso. In tal caso ne viene data comunicazione ai soci entro quindi giorni dalla decisione.

Il CD ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, eccettuati quelli che lo statuto o norme sovraordinate riservano all'assemblea. Il CD può delegare poteri al presidente o ad un altro suo componente su ambiti o temi specifici.

I membri del CD non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'ambito associativo o della professione.

Il CD è convocato dal presidente ogniqualvolta egli ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione avviene mediante email con un anticipo di almeno sette giorni. In caso di motivata urgenza può essere convocato con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi.

Il CD è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, se presente, o dal consigliere più anziano.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive verranno automaticamente considerati a tutti gli effetti decaduti dalle loro funzioni.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di uno o più consiglieri, rimanendo comunque in carica la maggioranza dei componenti, l'assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata entro trenta giorni dall'evento, provvederà ad eleggere il/i sostituto/i. Il/i consigliere/i così nominato/i rimane/ngono in carica fino a conclusione del mandato degli altri componenti.

In caso di dimissioni o assenza di un numero di componenti pari alla maggioranza dei suoi componenti il CD decade e i componenti rimasti devono provvedere alla convocazione dell'assemblea per una nuova elezione.

Spetta al CD:

- a) attuare le delibere assembleari,
- b) promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità statutarie fatti salvi quelli riservati all'Assemblea.
- c) proporre all'assemblea l'approvazione dei regolamenti interni
- d) amministrare le risorse dell'associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea dei soci
- e) curare il sito web e la comunicazione online e cartacea dell'associazione
- f) convocare, presiedere e verbalizzare l'assemblea dei soci

- g) proporre all'assemblea l'espulsione o il recesso di associati
- h) tenere aggiornato l'elenco degli Aderenti a RPS ETS e favorire la loro presenza e partecipazione alla vita culturale ed associativa
- i) proporre all'assemblea la determinazione delle quote sociali, delle quote di adesione e di eventuali contributi straordinari
- n) proporre all'assemblea le modifiche statutarie nonché l'eventuale messa in liquidazione
- o) gestire il personale ed i collaboratori eventualmente presenti
- p) deliberare, in caso di urgenza, su questioni di competenza assembleare da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima riunione successiva (escluse le competenze inderogabili dell'assemblea stabilite all'art. 25 del Codice del Terzo Settore)
- q) ogni altra azione utile al perseguimento dei fini statuari

Il CD è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti o, in caso di parità, se sia presente il presidente; tuttavia, se il CD si compone di quattro membri, esso è validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Delle sedute viene redatto apposito verbale a cura di uno dei componenti del consiglio che svolge funzioni di segretario. Il verbale dev'essere approvato non più tardi della riunione successiva e firmato da presidente e segretario verbalizzante.

Art. 11: Il presidente

Il presidente è nominato all'interno degli eletti del CD. Ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il presidente coordina i lavori del CD e propone al CD stesso l'articolazione dei ruoli e delle funzioni interne compresa quella di tesoriere ed eventualmente di vicepresidente e segretario.

Il presidente è responsabile della vigilanza del buon andamento dell'associazione, presenta all'assemblea di bilancio una relazione sull'andamento della stessa associazione e sulle sue prospettive.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni e la legale rappresentanza verso i terzi ed in giudizio spettano al vicepresidente, se nominato. Il compimento di un atto da parte del vicepresidente costituisce, verso i terzi ed in giudizio, prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 12: Il tesoriere

Il tesoriere è nominato dal CD fra i suoi componenti su proposta del presidente, cura la parte economica dell'associazione in collaborazione con i consulenti, redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni e dei pagamenti, prepara i bilanci annuali che, dopo l'esame del CD, vengono sottoposti all'assemblea. I bilanci devono essere resi disponibili ai soci almeno quindici giorni prima dell'assemblea.

Art. 13: L'organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale su proposta del CD, osservati i requisiti personali previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in tale caso a norma dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quella dell'assemblea.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il CD.

Art. 14: Patrimonio e risorse finanziarie

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote d'ingresso, da quelle annuali di adesione e dai contributi straordinari degli associati;
2. dai contributi dei privati;
3. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
5. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
6. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
7. dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
10. da proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le somme versate per la quota sociale d'ingresso e le quote annuali di adesione all'Associazione nonché le quote straordinarie comprese quelle in sede di fondazione, rappresentano unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi a favore degli associati, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili né rivalutabili.

Art. 15: scritture contabili e bilanci

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste, se in forma cartacea, sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

La richiesta di consultazione dei predetti documenti va fatta per iscritto, anche via mail, al Presidente del Consiglio Direttivo che provvederà ad evaderla entro quindici giorni.

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale, che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il ventotto febbraio dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Art. 16: Modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione devono essere deliberate dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, secondo quanto deciso dal/i liquidatore/i, ad altri enti del Terzo settore, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17: Norme transitorie e di rinvio

In sede di prima attuazione dello statuto e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'art. 1, potranno aderire a RPS ETS, quali soci, gli Enti che dichiarino di riconoscersi nel presente statuto con particolare riferimento a quanto indicato all'art. 2 e che dichiarino di obbligarsi a rispettare lo statuto medesimo.

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig. Fabio Vanni per l'Associazione Progetto Sum ETS _____

Sig. Carlotta Longhi per la Cooperativa Sociale Metamorfosi _____

Sig. Luigi D'Elia per l'Associazione Psicoterapia Aperta APS _____

Sig. Giuseppe Cersosimo per dell'Associazione 'CREA Soc. Coop. Soc. ONLUS _____

Sig. Matteo Lima per l'Associazione 'Spazio Relazione APS' _____

